

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2014 – 2016**

INDICE

	<i>pag.</i>
PREMESSA	4
1. INTRODUZIONE	7
2. LA REGIONE E LA TRASPARENZA	8
3. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016	9
4. ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA	10
5. STRUTTURA DEL PROGRAMMA	11
6. I DATI	12
6.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.33/2013.	12
6.1.1 CANALE SITO ISTITUZIONALE "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO"	12
6.1.2 PUBBLICAZIONE AUTOMATIZZATA DATI ART. 18 D.L. GIUGNO 2012, N. 83	12
6.2 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CON L'ENBTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 33/2013	14
6.2.1 CANALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	14
6.2.2 PUBBLICAZIONE AUTOMATIZZATA DEI DATI ARTT. 16,23,26, 37 DEL D. LGS. 33/13	14
6.2.3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	15
7. GLI STRUMENTI PER LA GARANZIA DELLA TRASPARENZA	17
7.1 ACCESSO CIVICO	17
7.2 CODICE DI COMPORTAMENTO	18
7.3 IL PORTALE ISTITUZIONALE	19
8. ATTIVITA' 2013	20
9. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	21
10. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI	26
11. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE	28

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.A.C (ex C.I.V.I.T)	Autorità nazionale Anti Corruzione
A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.F.	Dipartimento della Funzione Pubblica
L.R.	Legge Regionale
O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
P.T.T.I.	Programma Triennale della Trasparenza e Integrità
R.T.I.	Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità
R.P.C.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

PREMESSA

Il D.lgs. 150/2009 stabiliva che ogni Amministrazione è tenuta ad adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) nel quale siano individuati gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni), da aggiornare annualmente "a scorrimento", ed indicate le iniziative previste al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nella propria azione, promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Per l'impostazione ed i contenuti minimi del Programma sono state emanate linee guida da parte della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità, istituita ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto 150/2009.

In osservanza alle tale previsione normativa, la Regione Umbria, con proprio atto n. 239 del 18 marzo 2013, approvava il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), per il periodo 2013-2015, quale primo programma regionale per la trasparenza, contenente le misure da attuare nel periodo ed una sintesi di quanto fatto dalla Regione nel 2012. Il Programma, infatti, è stato redatto richiamando e facendo proprio il concetto di trasparenza introdotto dal d.lgs. 150/09, tenendo conto delle linee guida elaborate dalla allora Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità (CIVIT) e dando atto di quanto realizzato ai fini della trasparenza a partire dal 2012 in conseguenza ed attuazione di alcune previsioni contenute nella l.r. 8/2011 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali". Già nel programma di legislatura, rifacendosi alla allora recente legge 69/2009, veniva infatti indicata, tra le direttrici prioritarie per il miglioramento dell'Amministrazione sul piano dell'efficienza e del rapporto con i cittadini, la linea della semplificazione e della trasparenza, considerando quest'ultima strumento necessario per consentire ai destinatari dell'azione pubblica la conoscenza e la valutazione dell'Ente. Conseguentemente, nel PTTI 2013-2015, le azioni finalizzate a migliorare il livello di trasparenza venivano ricondotte e costantemente interfacciate con le azioni operate per l'attuazione della Legge Regionale n.8/2011, proprio in ragione del fatto che nella legge si ritrovano disposizioni ed azioni volte alla garanzia della trasparenza, legalità e sviluppo della integrità previste dal D.Lgs. 150/09. Il Programma faceva, quindi, coincidere, in larga misura, l'attività annuale per il 2013 con la prosecuzione e sviluppo di alcune azioni di attuazione della l.r. 8/2011. Le previsioni del Programma regionale, coerenti con l'impostazione data, sono risultate, però, parziali rispetto agli obblighi dettati e richiesti tempestivamente dalla intervenuta normativa statale del d.lgs.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione", adottato dal Governo in attuazione della delega datagli con l'art. 1, c.35, l.190/2012. L'attuazione 2013 è stata, quindi, in parte diversa dal programmato in quanto significativamente più ampia ed articolata.

Oggi, il Programma triennale 2014-2016, alla luce delle disposizioni nazionali e di quanto già fatto in tal senso, non può essere soltanto un aggiornamento annuale del precedente, in semplice "scorrimento", ma necessariamente deve essere un nuovo Programma che tiene conto del mutato quadro giuridico nazionale ed, in particolare, si riferisca esplicitamente al nuovo, evoluto, concetto di trasparenza ribadito nel richiamato d.lgs. 33/2013, al rilievo della trasparenza per la prevenzione della corruzione (l. 190/2012) ed alla stretta relazione con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Se con il D.L.gs. 150/09 il legislatore aveva introdotto prescrizioni di trasparenza con un focus particolare al ciclo delle performance delle pubbliche amministrazioni volte alla conoscenza di ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli Organismi preposti, con la L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha generalizzato il principio della trasparenza e della pubblicità come complesso degli istituti giuridici volti ad assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo ed il mondo esterno, ma soprattutto lo ha elevato a strumento indispensabile per l'attuazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione contenuto nell'art. 97 della Costituzione. Con la l.190/2012 e quindi con il d.lgs. 33/2013, la trasparenza - uno tra gli elementi del diritto pubblico maggiormente soggetti all'evoluzione politica, sociale e tecnologica - registra, nel suo cammino di successive e frequenti modifiche, l'ultima trasformazione. Alla trasparenza amministrativa vengono, infatti, associati tre obiettivi: informazione, comunicazione e partecipazione, prevenzione della corruzione. La trasparenza diventa, cioè, strumento necessario per consentire il dialogo tra Amministrazione e cittadino e strumento per prevenire fenomeni di collusione e corruzione.

Il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 35 della L. 190/12, infatti, oltre a provvedere ad una sistematizzazione in maniera organica la frammentata normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., traduce in diversi adempimenti l'obiettivo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull'attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei

principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica. In particolare, il decreto, coordinando le norme previgenti, ha innovato la materia attraverso l'integrazione o modifica delle disposizioni già esistenti e la predisposizione di appositi modelli e format standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Con il d.lgs. 33/2013 il legislatore prevede, poi, obblighi precisi nonché termini e sanzioni certe al fine di superare la mancata e ripetuta prassi di non attuazione delle norme in materia di trasparenza registrata in passato. Inoltre, è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità non solo per gli adempimenti connessi al rispetto degli adempimenti relativi alla trasparenza, "reattiva" e "proattiva", bensì anche per il richiesto coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed, ove ricorrente, con il Piano della performance ed, anche, sulla coerenza della predisposizione degli stessi Programmi (*La mancata predisposizione del programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. 33/2013)*).

L'aggiornamento del P.T.T.I. dell'Ente, è stato pertanto realizzato nel rispetto delle predette novità legislative intervenute in materia. Richiama, quindi, il contesto normativo; le tipologie di dati da pubblicare, il percorso già effettuato di trasformazione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art.11 del d.lgs. 150/99 nella sezione "Amministrazione trasparente" e di popolamento della stessa, i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza e dell'OIV; delinea l'azione per il triennio e le misure per l'attuazione nell'annualità 2014; illustra il percorso di partecipazione e diffusione dei contenuti e dei dati della trasparenza.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è, infine, concepito, a garanzia della stretta connessione con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, come parte integrante e sostanziale, di quest'ultimo. Dopo la partecipazione e l'approvazione da parte della Giunta regionale, il PTTI 2014-2016 diviene, infatti, allegato del PTPC 2014-2016.

1. INTRODUZIONE

In premessa è stata richiamata l'evoluzione, nel tempo significativa, del principio di trasparenza amministrativa nonché le norme anche recentemente introdotte per l'applicazione dello stesso principio a tutte le Pubbliche amministrazioni.

L'evoluzione del principio di trasparenza ha le sue origini negli anni '90, con l'emanazione della l. 241/90 che introduceva una nuova disciplina in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso, così come disciplinato dalla l. n. 241 era riferibile esclusivamente al procedimento e quindi ad un'attività amministrativa di interesse del singolo. La trasparenza intesa quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 cui sono succedute altre norme di introduzione di obblighi di pubblicazione sui siti Web della PA. Ma è solo con la l.190/2012 ed al fine di superare i fattori critici evidenziatisi negli anni rispetto all'attuazione della disciplina sulla trasparenza, ascrivibile alla scarsa cultura e sensibilità delle P.A. ed all'assenza di sanzioni, che si avviato il percorso di una sistematizzazione e di identificazione della trasparenza come servizio, come mezzo di controllo, come misura per sostenere la fiducia dei cittadini nell'amministrazione. Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" riconosce, infatti, la trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholders, e quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni. Il d.lgs. 33/2013, che taluni indicano come il "testo unico per la trasparenza", diventa quindi il riferimento normativo per le azioni della P.A. in materia di trasparenza: detta tempi di attuazione, gli adempimenti, gli obblighi, le sanzioni.

Tempi di attuazione: pubblicato il 5 aprile 2013 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013, prevede che atti e documenti debbano essere pubblicati **tempestivamente**. E' previsto il differimento al 20 ottobre solo per i dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24).

Adempimenti: oltre alla individuazione degli atti e documenti da pubblicare, contempla la predisposizione ed aggiornamento del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** e la previsione della figura del "**Responsabile della trasparenza**".

Obblighi di pubblicazione che riguardano: il **come** pubblicare (diritto alla conoscibilità, qualità delle informazioni, open data); **per quanto tempo** (i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4); **dove** (creazione della sezione "Amministrazione Trasparente", da collocare nella home page del sito istituzionale in sostituzione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" - "Amministrazione aperta" previsto dal d.lgs. 150/2009; **cosa** (disposizioni generali, organizzazione, personale, performance, enti controllati, attività e provvedimenti, sovvenzioni, contributi e sussidi, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, servizi erogati, pagamenti dell'amministrazione); **vigilanza** sulle disposizioni (definisce i soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza: Responsabile della trasparenza, Organismi indipendenti di valutazione, CIVIT); **sanzioni individuali** (Sanzioni disciplinari, Sanzioni per responsabilità dirigenziale, Responsabilità per danno erariale); **sanzioni per l'Ente** (Mancato trasferimento di risorse). Una disciplina specifica è riservata anche alle sanzioni di cui all'articolo 47 per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

2. LA REGIONE E LA TRASPARENZA

La trasparenza amministrativa è - si è detto - un ambito giuridico particolarmente sensibile all'evoluzione politica, sociale e tecnologica ed è per questo che oggi ha assunto contenuti di risposta alla sempre maggiore rivendicazione di un ruolo attivo e di controllo da parte dei destinatari dell'amministrazione pubblica che si vuole rifondare come "casa di vetro" la cui azione si iscrive nell'orizzonte, ampio, di una sussidiarietà tanto verticale che orizzontale. In tal senso la trasparenza amministrativa diventa strumento di *open government*. La Regione Umbria ha fatto propria questa impostazione e con più di uno strumento - Piano triennale di semplificazione 2012-2014 di attuazione della l.r. 8/2011; Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016

e quindi Programma triennale per la trasparenza – sta cercando di costruire modalità ed azioni per dare massima conoscenza sulla propria struttura e sulla propria attività. A tal fine, anche tenendo conto della complessità della struttura organizzativa dell'Ente, è compiuta costantemente e progressivamente un'azione di sensibilizzazione di tutto il personale finalizzata ad accrescere un'adeguata cultura in tal senso.

3. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2014-2016

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità è ispirato alle recenti previsioni normative e regolamentari ed alla impostazione programmatica regionale.

Il PTTI 2014-2016 aggiorna il PTTI 2013 – 2015 riprendendone l'orientamento espresso di applicazione del principio di trasparenza congiuntamente a quello di semplificazione amministrativa al fine di contribuire a ricostruire il necessario rapporto di fiducia con i cittadini, adeguandolo al d.lgs. 33/2013 e considerando la delibera CIVIT n. 50/2013. L'amministrazione regionale tiene conto, infatti, di quanto previsto dalla suddetta delibera ed in particolare che *"il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerando che il Programma "di norma" integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi"*. Il PTTI è stato, pertanto, elaborato come documento distinto rispetto al PTPC, ancorché connesso per assicurare il richiesto coordinamento ed integrazione tra i due documenti, e di cui costituirà allegato. A fronte di tale distinzione è stata condotta una fase distinta di partecipazione, comunque aperta a tutti i soggetti coinvolti, esterni ed interni all'amministrazione, utilizzando gli strumenti di internet ed intranet al fine di garantire la massima diffusione. Va da sé, infatti, che se pure per aspetti molto diversi, lo strumento deve essere conosciuto ed apprezzato nei suoi molteplici elementi e contenuti dalle due tipologie di soggetti.

Il PTTI 2014-2016 rappresenta, comunque, un documento di prima attuazione degli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: la applicazione nel 2014 costituirà, infatti, possibilità di prova e verifica così da individuare eventuali ulteriori

interventi necessari per un progressivo miglioramento dell'informazione al cittadino e della trasparenza dell'azione amministrativa della Regione Umbria. In particolare, il monitoraggio e la valutazione delle misure adottate potrà essere utile per migliorare e implementare interventi e iniziative negli anni successivi.

4. ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La elaborazione del Programma è in capo al Dirigente individuato dalla Giunta regionale come Responsabile della trasparenza e dell'integrità, responsabile del Servizio Comunicazione istituzionale afferente al Coordinamento Ambiente, Energia, Affari generali. La Giunta regionale preadotta la proposta di programma per l'avvio della consultazione al termine della quale il medesimo organo politico, valutate le eventuali modifiche e /o integrazioni richieste nella fase di partecipazione provvede alla sua approvazione. Il Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato dalla Giunta regionale con atto n. 549 del 03.06.2013.

Al Responsabile della trasparenza fanno capo anche i seguenti compiti:

- a) Controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti, verifica della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- c) Controllo della regolare attuazione dell'accesso civico.

Il lavoro di elaborazione del presente Programma è stato condotto tenendo conto dell'attività svolta per la pubblicazione dei dati nel corso del 2013, che ha visto la partecipazione attiva dei Dirigenti delle strutture regionali titolari dei dati. Gli stessi Dirigenti concorrono all'attuazione del Programma, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare attraverso il loro invio al Responsabile della trasparenza, assicurando la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni medesime. Il flusso di informazioni è assicurato direttamente dal singolo Dirigente responsabile e dalla costituzione di un presidio più generale dell'attività formato dal Responsabile della trasparenza, da Referenti individuati per Direzione/Coordinamento e coordinato dal Coordinamento Ambiente, energia, affari generali. Nel paragrafo dedicato all'attuazione del Programma sono richiamati e dettagliati il ruolo ed i compiti di tali Referenti e dei Dirigenti. A tale

proposito si ricorda che la struttura della Giunta regionale è articolata in quattro Direzioni ed un'Area di coordinamento (Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria, Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, Direzione Outsourcing del Servizio Sanitario Regionale, Area di coordinamento Organizzazione delle Risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali), che ricomprendono quattro Ambiti di coordinamento (Territorio, infrastrutture e mobilità; Imprese, lavoro e istruzione (politiche industriali, attività produttive politiche attive del lavoro e internazionalizzazione, credito, istruzione); Agricoltura, cultura e turismo; Ambiente, energia e affari generali) cui vengono ricondotte n. 65 strutture dirigenziali preposte all'esercizio di funzioni e/o attività complesse, dirette da dirigenti. L'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale, in conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto regionale ed ai contratti collettivi di lavoro, è disciplinato dal Regolamento di organizzazione approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 310.

5. STRUTTURA DEL PROGRAMMA

L'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, e dei relativi obblighi, ha comportato una sostanziale modifica degli adempimenti di pubblicazione ovvero dell'attività programmata per il 2013 dal Programma per la trasparenza 2013-2014, ampliandola significativamente. Ciò anche a fronte dell'introduzione del nuovo istituto dell'Accesso civico".

Una delle novità più rilevanti del d. lgs. 33/2013 è infatti "diritto di accesso civico" che costituisce anche un'innovazione del nostro ordinamento, quale istituto giuridico precedentemente non previsto. Il nuovo diritto può essere fatto valere nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per la quale vige l'obbligo della pubblicazione.

Un'altra novità è la pubblicazione della tabella contenente l'elenco dei soggetti ai quali l'interessato può richiedere l'attivazione del "potere sostitutivo", relativamente alla conclusione dei procedimenti amministrativi (art.35 comma 1 lettera m): in caso di inerzia del responsabile del procedimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare istanza per l'attivazione dell'esercizio del potere sostitutivo, di cui all'art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990, che la Giunta regionale individua a fronte dell'istanza. Profondamente innovate o create ex novo risultano le sezioni relative agli organi politici, al

personale e al suo costo, agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate, agli enti di diritto privato controllati, ai provvedimenti amministrativi, ai rendiconti dei gruppi consiliari, ai bilanci, ai beni immobili e gestione del patrimonio, ai servizi, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai processi di pianificazione del territorio, alle informazioni ambientali, al servizio sanitario nazionale, agli interventi straordinari e in emergenza, al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Tali contenuti sono stati via via aggiornati sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale che ha sostituito la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Dai dati relativi alla "frequentazione" del sito web da parte degli utenti si rileva che le singole pagine della sezione "Amministrazione trasparente" sono state visualizzate 8.343 volte.

Il PTTI 2014-2016 è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) I dati
- b) Gli strumenti per la garanzia della trasparenza
- c) Attività 2013
- d) Le iniziative di comunicazione
- e) Il sistema e le modalità di monitoraggio dell'attuazione

6. I DATI

6.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 33/13

6.1.1. CANALE SITO ISTITUZIONALE "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO"

Nei primi mesi dell'anno 2013 si è provveduto ad implementare e tenere costantemente aggiornata la sezione "Trasparenza, valutazione e merito", appositamente costituita e collocata nella home page del sito istituzionale dell'Ente, con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria così come previsto dall'art. 11 comma 8, del D.Lgs. 150/09 e riepilogati nelle "Linee guida per i siti web delle P.A." emanate dal D.P.F. e dalle delibere della C.I.V.I.T n. 105/10 e n. 2/12, e dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83.

6.1.2 PUBBLICAZIONE AUTOMATIZZATA DATI ART. 18 D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83

Il suddetto D.L. n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 18 – Amministrazione aperta - , ha infatti introdotto, per tutte le Amministrazioni, una serie di obblighi di pubblicazione, recitando testualmente:"

1. *La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblica' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

Omissis

- 2 *Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti"....*

A tal fine è stata realizzata la pubblicazione dei dati previsti dal richiamato art. 18, con una procedura integrata con quella di gestione automatizzata degli atti. In un'ottica di semplificazione, snellimento delle procedure, garanzia di massimo livello di trasparenza, è stato realizzato un applicativo che consente la pubblicazione dei dati previsti dal richiamato Art. 18 contestualmente alla adozione dell'atto, al fine di:

1. Consentire la pubblicazione dei dati previsti dall'Art.18 in modo da renderli immediatamente visualizzabili sul sito web istituzionale, - parte appositamente dedicata -;
2. Realizzare la pubblicazione sul sito web istituzionale secondo le modalità indicate, e cioè:
 - a. Facile consultazione;
 - b. Accesso da parte dei motori di ricerca;
 - c. Esportazione dei dati in formato aperto per il loro trattamento e riuso.
3. Consentire la **ricerca** di dati ed le informazioni in base a diversi criteri (es. beneficiario, numero atto, struttura responsabile, etc.)
4. Rendere disponibile in formato .CSV un unico file contenente tutte le informazioni previste dall'Art.18 contestualmente all'adozione degli atti, quindi con **aggiornamento in tempo reale**.

La scelta, da parte della Regione Umbria, poiché non prevista dalla normativa soprarichiamata, di rendere disponibile una funzionalità di ricerca, ha costituito un evidente valore aggiunto per il raggiungimento dell'obiettivo di soddisfare il requisito della facilità di consultazione dei dati che non sarebbe stato altrimenti ugualmente soddisfatto dalla mera pubblicazione di uno o più file .CSV (la cui pubblicazione viene comunque regolarmente effettuata per soddisfare il requisito

della possibilità di trattamento e riuso dei dati in formato aperto così come prescritto dalla norma).

L'indicizzazione da parte dei motori di ricerca della pagina web contenente il file .CSV ha invece consentito il reperimento delle informazioni previste dall'Art.18 mediante una ricerca sul web che ha decisamente meglio interpretato il requisito dell'accessibilità da parte dei motori di ricerca.

6.2 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL D. L.GS. 33/13

6.2.1 CANALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il D. L.gs. 33/13, all'Articolo 9, ha stabilito di dedicare una sezione del sito istituzionale alla pubblicazione obbligatoria delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione denominata "**Amministrazione trasparente**" e ne ha previsto l'organizzazione in sotto-sezioni definite e strutturate esattamente come indicato nel Decreto medesimo.

Secondo le disposizioni sopra riportate, la Regione Umbria, ha provveduto a creare la suddetta sezione, direttamente raggiungibile dalla home page del sito istituzionale www.regione.umbria.it, assicurando la **puntuale attuazione** dell'articolazione della stessa.

Ad oggi infatti, attraverso la verifica e il monitoraggio del sito effettuati con lo strumento on line "*La Bussola della trasparenza*", messo a disposizione dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione con l'obiettivo di consentire ai cittadini di verificare la conformità della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti delle pubbliche amministrazioni, la Regione Umbria risulta porsi al primo posto della classifica delle amministrazioni regionali sulla trasparenza dei siti web, con il raggiungimento della percentuale massima (100%) di aderenza del proprio sito ai contenuti minimi definiti nelle linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 50/13, e del numero massimo (67) di indicatori soddisfatti correlati alla realizzazione della struttura della sezione così come definita nell'Allegato A) al D.L.gs. 33/13.

6.2.2. PUBBLICAZIONE AUTOMATIZZATA DEI DATI ARTT. 15, 23,26, 37 DEL D.LGS. 33/13

Il D.Lgs. 33/13 ha introdotto novità sull'obbligo di pubblicazione dei dati previsti dal precedente art. 18 del D.L. 83/12. L'intervento di adeguamento, è consistito nella modifica di alcune funzionalità e l'aggiunta di un nuovo campo nel quale indicare l'Articolo in base al quale viene effettuata

la pubblicazione. Il campo è visualizzato con un menu a tendina con possibilità di selezione di un'unica voce, e precisamente:

- Art. 15 (Consulenti e collaboratori) comma 1 e 2
- Art. 15 (Incarichi amministrativi di vertice) comma 1,2
- Art. 15 (Dirigenti) comma 1,2 e 5
- Art. 23 (Provvedimenti amministrativi)
- Art. 26 comma 1 (Modalità e criteri delle concessioni)
- Art. 26 comma 2 (Concessioni di sovvenzioni, contributi...)
- Art. 37 comma 1 e Art. 23 comma 1, lett. b)
- Art. 37 comma 2

Particolare attenzione e impegno è stato dedicato alla pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 23 e 37. L'articolo 37, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recita testualmente:

"Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall' articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture".

Al fine della massima ottimizzazione delle risorse, si è scelto un percorso che permette, con una sola pubblicazione ed in tempo reale, di assolvere anche agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 190/12.

La nuova procedura di pubblicazione è stata completata nel mese di novembre e messa in linea dalla data del 20 dello stesso mese.

Inoltre, per facilitare le modalità di apprendimento del nuovo procedimento di pubblicazione, è stato redatto e distribuito a tutti i dipendenti un piccolo manuale composto da una breve introduzione, quale strumento di divulgazione e informazione sui nuovi obblighi di pubblicazione.

Tutto il materiale è stato divulgato e reso disponibile con la pubblicazione nella intranet dell'Ente.

6.2.3 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Per assolvere quanto disposto dall'art. 35 del d.lgs.33, è stato utilizzato il lavoro effettuato, nell'ambito dell'attuazione della l.r. 8/2013, per la ricognizione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi. Nel corso del 2012 e primo semestre 2013 è stata espletata la ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi regionali, sulla quale sono state avviate anche

attività di revisione e aggiornamento orientate alla semplificazione ed alla modellizzazione degli stessi. Tale attività si è conclusa con il risultato della costituzione del "Repertorio" dei procedimenti regionali, istituito nella sua forma definitiva con deliberazione n. 817 del 22 luglio 2013, che costituisce la raccolta ordinata e completa di tutte le attività di natura autoritativa della Regione Umbria, nonché della messa a disposizione di qualsiasi soggetto, pubblico e privato, cittadini ed imprese, tutte le informazioni afferenti i procedimenti amministrativi regionali, nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed accessibilità.

Inoltre, l'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ha imposto alle pubbliche amministrazioni una serie di obblighi per la pubblicazione dei dati riguardanti i propri procedimenti amministrativi che hanno previsto non solo la visualizzazione sul proprio sito istituzionale dei dati indicati dalla normativa, ma anche la necessità di gestire questi dati a fronte di modifiche nei procedimenti stessi o in altri dati che hanno una ricaduta sui procedimenti.

All'interno del sito istituzionale dell'Ente, direttamente in home page, è stata creata una sezione denominata "semplificazione amministrativa" all'interno della quale è stata allocata una sottosezione dedicata ai procedimenti amministrativi accedendo alla quale è possibile avere informazione su tutti i procedimenti amministrativi regionali. È stata prevista la possibilità di accedere alle informazioni sui singoli procedimenti sia interrogando l'intero repertorio – mediante numerose chiavi di ricerca - sia selezionando la categoria di appartenenza del destinatario del procedimento (Cittadini, Imprese, Enti privati e Associazioni, Enti Locali ed Enti Pubblici). Le stesse informazioni possono essere esportate da chiunque in formato CSV, nel rispetto dei principi dell'open data. Ogni procedimento è stato illustrato dettagliatamente in una scheda informativa che fornisce informazioni su:

- Le strutture competenti;
- La presentazione della domanda (istanza);
- I termini del procedimento;
- L'iter del procedimento;
- La modalità di conclusione;
- La normativa di riferimento
- Gli strumenti di tutela del destinatario.

Le schede sono costantemente aggiornate a cura del Dirigenti responsabili dei procedimenti.

7. GLI STRUMENTI PER LA GARANZIA DELLA TRASPARENZA

7.1 ACCESSO CIVICO

Una delle principali novità introdotte dalla legge sulla trasparenza appena pubblicata con il D.Lgs. 33/13, riguarda la fattispecie dell' "accesso civico" che si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.. L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto sopracitato prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e cosa più importante è che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata; è inoltre gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso decreto, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, l'amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l'amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.

La Regione Umbria, attesa l'importanza del nuovo strumento a disposizione di tutti i cittadini, ha istituito una apposita area del sito istituzionale – sezione Amministrazione trasparente - all'accesso civico, indicando come titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Dirigente vicario del Dirigente cui è affidata la funzione di Responsabile della trasparenza e anticorruzione, e ciò al fine di garantire la massima continuità dell'attività stessa.

7.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'art. 54 del Decreto Legislativo 165/01 e s.m.i., recita testualmente:

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

La Regione Umbria, a dicembre 2013, ha predisposto l'aggiornamento del Codice secondo quanto indicato dalla normativa in materia e dalle disposizioni indicate nella delibera della C.I.V.I.T n. 75/13 Delibera n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).

Il testo del Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e aperto ad una consultazione pubblica per 10 giorni. Al termine della consultazione, è stato predisposto il testo finale approvato sotto forma di allegato al P.T.P.C. 2014-2016.

7.3 IL PORTALE ISTITUZIONALE

“La trasparenza della Pubblica Amministrazione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni non rappresentano solo un valore etico, ma anche un fattore economico e un volano per la crescita della qualità del servizio pubblico e per la ripresa del nostro Paese”.

Questo è il concetto ribadito di recente da alcune delle più alte cariche dello Stato italiano.

In questa ottica, massima attenzione deve essere quindi dedicata non solo alla informazione, ma alla qualità e accessibilità dell'informazione stessa che la pubblica amministrazione rende ai cittadini.

A tal fine, la Regione Umbria è da tempo impegnata in un progetto di razionalizzazione del sito istituzionale dell'Ente, che risulta essere uno strumento massimamente utilizzato dai cittadini con un numero di accessi superiore al milione all'anno.

I principali obiettivi a base del Progetto possono essere schematicamente riassunti nei punti sottoelencati:


- Eliminazione di tutti i contenuti non utili per l'utenza;
- Struttura a matrice e navigazione orizzontale e non solo verticale;
- Disponibilità di un motore di ricerca interno al sito;
- Potenziamento degli strumenti di ascolto e interazione con l'utenza;
- Layout semplice e essenziale;
- Revisione dei testi in un'ottica di semplificazione e “sburocratizzazione” del linguaggio;
- Ampi spazi dedicati alle informazioni utili

A tal fine, all'interno del nuovo sito e direttamente raggiungibile dalla home page, è stata creata la sezione “URP on line” strutturata con le seguenti finalità:

- Facilitare l'accesso alle informazioni dell'intero sito istituzionale;
- Creare un canale con prevalenza di argomenti non propri ma collegati direttamente ai contenuti di maggior interesse per l'utenza presenti nelle varie aree del sito;
- Costruire un luogo in cui l'utente può trovare rapidamente tutte quelle informazioni ritenute rilevanti e da mettere in evidenza, quali bandi di concorso, bandi di gara, ultime notizie, campagne della Regione, notizie dagli altri Enti, etc.

Nella immagine che segue (Figura 1), viene riportato il progetto di strutturazione dell'area che è in attesa di validazione da parte della Redazione centrale a cui spetta la gestione del sito istituzionale e che comunque sarà messa in linea entro il primo semestre del 2014.

(Figura 1)



8. ATTIVITA' 2013

Nella sottostante tabella (Tabella 1) vengono riportate le azioni intraprese nell'anno 2013 dalla Regione Umbria con indicazione dello stato di completamento:

Tabella 1.

Descrizione azione	Data ragg.to inizialmente prevista	Data rilascio	Note relative allo scostamento	% di completamento	Link al risultato	Attività 2014	Attività 2015-2016
Creazione canale amministrazione trasparente (punto 2.2.1)	Giugno 2013	Luglio 2013	Riorg.ne e recupero dei contenuti esistenti	100%	http://www.trasparenza.regione.umbria.it/	Costante adeguamento alla normativa	Costante adeguamento alla normativa
Pubblicazione dei dati artt. 15/23/26-27/37 D.Lgs. 33/13 in formato aperto e contestualmente all'adozione dell'atto (punto 2.2.2.)	15 ottobre 2013	20 novembre 2014	Problemi tecnici in fase di collaudo della procedura	100%	http://www.trasparenza.regione.umbria.it/	Caricamento dati nel rispetto delle disposizioni normative	Caricamento dati nel rispetto delle disposizioni normative

Procedimenti amministrativi (punto 2.2.3)				100%	Procedimenti amministrativi	Aggiornamento costante	Aggiornamento costante
Progetto di razionalizzazione sito istituzionale	30 giugno 2013	----	Riorganizzazione e dei contenuti e individuazioni nuove aree tematiche	70%	-----	Messa in linea primo semestre 2014	Aggiornamento costante
Codice di comportamento	31 gennaio 2014	31 gennaio 2014	Nessuno scostamento	100%	area del sito istituzionale dedicata	Pubblicazione e divulgazione	Divulgazioni ed eventuale aggiornamento
Accesso civico	Giugno 2013	Giugno 2013	Contestuale alla messa in linea del canale Amm.ne trasparente	100%	Sezione dedicata ad accesso civico	Sviluppo area dedicata all'interno di Urp on line con monitoraggio e pubblicazione richieste pervenute	Sviluppo area dedicata all'interno di Urp on line con monitoraggio e pubblicazione richieste pervenute
Giornate della Trasparenza (vedi punto 6.1)	12 e 13 dicembre 2013	12 e 13 dicembre 2013	Nessuno scostamento	100%	area sito istituzionale dedicata	Org.ne Giornate trasparenza 2014	Org.ne Giornate trasparenza 2015

9. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La Giunta regionale ha individuato il Responsabile della Trasparenza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione nella stessa persona rafforzando il richiesto il collegamento tra il P.T.T.I. e il P.T.C.P che, come è stato richiamato, è evidenziato anche nel fatto che il PTTI costituisce allegato del PTCP.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa (Tabella 2) in cui vengono evidenziate le fasi relative alla predisposizione, adozione, attuazione del PTTI; gli strumenti programmatici ed i soggetti coinvolti.

Tabella 2.

FASE	STRUMENTI	SOGGETTI COINVOLTI
Individuazione dei contenuti	Programma di legislatura 2012-2015 – L.R. 8/11 – P.T.T.I. 2013-2015	<ul style="list-style-type: none"> - Organo di indirizzo politico - Responsabile della Trasparenza - Dirigenti Servizi regionali interessati

Redazione	P.T.T.I. 2013-2015 coordinato con normativa nazionale vigente	Responsabile della Trasparenza sulla base dei contributi dei singoli Servizi e degli elementi raccolti nell'anno 2013
Adozione	Deliberazione Giunta Regionale	L'Organo di indirizzo politico adotta l'aggiornamento del Programma entro il 31 gennaio di ogni anno
Attuazione	Individuazione dei Servizi regionali direttamente coinvolti – Coordinamento con Referenti individuati dal P.T.C.P	- Responsabile della Trasparenza con il diretto coinvolgimento dei Dirigenti dei Servizi regionali interessati
Monitoraggio e audit	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio semestrale - pubblicazione semestrale sul sito di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma - Predisposizione report da inviare agli OIV ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi secondo le indicazioni normative vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile Trasparenza - Dirigenti Servizi interessati - OIV

Dalla tabella si evidenzia il nuovo quadro di responsabilità incentrato sul Responsabile della trasparenza e sui Dirigenti. Si richiamano, quindi, i compiti degli stessi.

Il Responsabile per la trasparenza:

- predispone il Programma triennale della trasparenza e integrità, individuando in tale atto le strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza CIVIT-ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il responsabile della trasparenza, qualora nella sua attività periodica di verifica e vigilanza, riscontri ritardi o inadempimenti nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto previsto nel Programma triennale per la trasparenza e integrità, dopo aver sollecitato in via formale il responsabile della struttura interessata, portandone a conoscenza il superiore diretto, assegna un tempo massimo per adempiere. In caso di mancato rispetto del termine procede alla segnalazione nei confronti dell'Organismo indipendente di valutazione e del componente della Giunta regionale competente in materia di prestazione organizzativa.

Anche l'applicazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/02013) è affidata al responsabile della trasparenza, che segnala i casi più gravi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione all'Ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al vertice politico dell'amministrazione, e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, ai sensi dell'art.43 comma 5.

La segnalazione avviene a seguito di reiterate richieste di accesso civico relative a dati, documenti, informazioni di una medesima struttura organizzativa, la cui pubblicazione, obbligatoriamente prevista per legge, sia stata omessa. Nel caso in cui il dirigente della struttura interessata, previa specifica richiesta del responsabile della trasparenza, non provveda a fornire le informazioni richieste entro trenta giorni, per più di due volte in un anno, verrà attivato il procedimento di segnalazione.

I Dirigenti. Va evidenziato che l'innovazione introdotta dal d.Lgs.vo 33/2013 amplia sensibilmente la sfera di responsabilità dei dirigenti in ordine alla trasparenza della loro attività e alla diffusione delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione e la fruizione da parte dell'utenza di dati, informazioni, documenti e atti che la legge individua come soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art.43 comma 3 del d.lgs. 33/2013, e della delibera 50/2013 della Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza (CIVIT, ora ANAC) i dirigenti responsabili dei Servizi dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e previsti nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI). Spetta infatti ai responsabili dei Servizi regionali partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza. La corretta attuazione del PTTI è quindi affidata non solo al Responsabile della trasparenza ma anche a tutti gli uffici dell'amministrazione e ai relativi dirigenti.

Particolare attenzione richiede la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a imprese e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in quanto la loro pubblicazione ai sensi dell'art.26 D.Lgs.33/2013 costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo ed è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione. La legge prevede inoltre sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.

L'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti fornitori dei dati, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

Entro il primo semestre del 2014 sarà inviata a tutti i dirigenti una griglia contenente gli obblighi di pubblicazione con l'indicazione della struttura titolare del dato ed il crono- programma relativo agli obblighi di pubblicazione.

I Referenti. In considerazione della dimensione dell'Ente e della complessità della materia, onde raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, si è prevista la designazione di Referenti che coadiuvino il Responsabile dell'Anticorruzione, al quale però fanno capo le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla legge. L'elenco dei Referenti, indicati per Direzione/Coordinamento dai rispettivi Direttori e Coordinatori sono elencati in allegato al PTPC approvato dalla Giunta regionale. Gli stessi Referenti sono individuati per coadiuvare il Responsabile della trasparenza nell'attività di presidio dell'attuazione e quindi nella promozione di

tutte le misure atte a garantire l'efficacia dell'attuazione. In particolare, gli stessi sono chiamati ad assolvere i seguenti compiti:

- a) progettazione, congiuntamente con il Responsabile della Trasparenza, delle modalità di attuazione delle misure del Programma;
- b) promozione dell'attuazione delle misure del Programma;
- c) presentazione al Responsabile della trasparenza, con cadenza semestrale (30 giugno; 31 dicembre), di una relazione con le risultanze dell'attività di verifica dell'efficacia delle azioni già poste in essere in materia di trasparenza, nonché di proposta di eventuali misure da adottare;
- d) presentazione al Responsabile di proposte per il miglioramento di usabilità e accessibilità dei dati;

L'elenco dei Referenti sarà oggetto di verifica, in esito all'attività di valutazione dell'attuazione del Programma, per una eventuale integrazione e/o modifica in sede di approvazione dei Programmi annuali.

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione. La Giunta Regionale con Delibera n. 1382 del 21.11.11, ha individuato il Dirigente del Servizio Comunicazione istituzionale come Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (R.P.P.) dei contenuti sul sito dell'Ente. Un particolare profilo di responsabilità è da individuare quindi nelle funzioni di responsabile del sito web istituzionale, in quanto coordina la coerenza delle varie sezioni del sito stesso, compresa Amministrazione trasparente, nonché deve garantire la pubblicazione dei dati tempestivamente, in relazione alla complessità dell'intervento richiesto.

10. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI

E' di particolare rilievo che le amministrazioni raccolgano feedback dai cittadini e dagli stakeholder sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate o in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. Questo consente di effettuare scelte più consapevoli e mirate nell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza.

Particolare attenzione va quindi rivolta alla promozione e diffusione del programma e dell'attività svolta per la trasparenza.

A tal fine, la Regione Umbria ha effettuato specifici momenti di sensibilizzazione e confronto sul principio della trasparenza e quindi di partecipazione sullo stesso programma per la trasparenza. Per la prima categoria di azioni si richiamano la new letter, inviata a 14.000 destinatari, dedicata alla trasparenza, nonché la realizzazione della Giornata della Trasparenza. Per la seconda categoria si riporta l'attività di consultazione operata sul programma.

Giornata della trasparenza.

La delibera n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) ha previsto nelle linee guida per il miglioramento della predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le "giornate della trasparenza", strumenti di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Le "giornate della trasparenza" non devono essere organizzate come occasioni di confronto fra i soli addetti ai lavori o come convegni, ma come incontri caratterizzati in termini di massima apertura ed ascolto delle amministrazioni verso l'esterno.

Per la Regione Umbria, la giornata della trasparenza si è svolta il 12 e 13 dicembre 2013 a Perugia presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini. L'iniziativa si è articolata in una prima sessione, con un confronto riservato ai dirigenti regionali umbri e due altre sessioni che hanno previsto due tavole rotonde nelle quali i problemi della trasparenza, della totale accessibilità degli atti dell'amministrazione e della lotta alla corruzione sono stati esaminati nei loro numerosi aspetti e implicazioni, in un confronto di esperienze che ha visto coinvolti dirigenti di pubbliche amministrazioni provenienti da varie parti d'Italia, esperti, addetti ai lavori e giornalisti.

Da questo confronto, oltre ad un ricco quadro di riferimento, sono emersi spunti e sollecitazioni per il riordino qualificato della normativa regionale e nel ridisegno di procedure, flussi, strumenti informativi e modelli organizzativi finalizzati alla riduzione degli oneri, alla maggiore trasparenza e al coinvolgimento di cittadini e imprese.

Durante la due giorni sono stati illustrati i contenuti del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e ci si è confrontati sull'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte della Regione.

Consultazione Programma triennale

La Regione Umbria, al fine di garantire la massima promozione e diffusione dei contenuti del Programma, adotta le seguenti misure (Tabella 3):

Tabella 3.

MISURE DI DIFFUSIONE	DESTINATARI
Pubblicazione del Programma sul BUR e sul sito istituzionale www.regione.umbria.it	<i>Stakeholder</i> esterni
Pubblicazione sul sito di contenuti multimediali relativi alle Giornate della trasparenza, segnalazione nell'area Urp on line di aggiornamento di dati non tempestivi, FAQ, etc.	<i>Stakeholder</i> esterni
Questionari tematici – per via telematica – al fine di raccogliere commenti ed osservazioni	<i>Stakeholder</i> esterni Dipendenti
Utilizzo di strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in materia di trasparenza e integrità	<i>Stakeholder</i> esterni Dipendenti
Pubblicazione del Programma sulla <i>intranet</i> dell'Ente	Dipendenti
Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di trasparenza e integrità sulla <i>intranet</i> dell'Ente	Dipendenti
Formazione <i>ad hoc</i>	Dipendenti

11. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE

L'attività di monitoraggio è realizzata con azioni rivolte sia verso l'interno che verso l'esterno dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'azione interna, il Responsabile per la trasparenza opera un controllo continuo sui contenuti pubblicati, sugli aggiornamenti e sui nuovi adempimenti normativi.

Rientrano tra le attività di monitoraggio:

- Verifica sull'intero complesso di azioni in materia di trasparenza e integrità e in relazione alle pubblicazioni, e redazione della sintesi annuale dello stato di attuazione del Programma.
- Verifica periodica della pubblicazione, nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale.

Per quanto riguarda l'azione esterna, la valutazione dell'efficacia delle azioni è effettuata nell'ambito del confronto operato in seno alla Giornata della trasparenza nonché progettando eventuali specifiche indagini di customer satisfaction.

Dell'attività e degli esiti del monitoraggio il Responsabile della Trasparenza darà conto alla giunta regionale con una relazione annuale da presentare insieme con la proposta di redazione dell'aggiornamento annuale del Programma.